

**SPECIFICHE CONTRATTO
SICILIAN WHEAT BANK – LA BANCA DEL GRANO SpA**

Rev. 1 del 01/06/2021

DATA DI EFFICACIA:

APPLICABILE A PARTIRE DA GIUGNO 2021

**NORME E REGOLAMENTI SPECIALI CHE DISCIPLINANO IL
CONTRATTO N. 01 DELL'ASSET FISICO SOTTOSTANTE I TOKEN
DI GRANO DURO ITALIANO SCAMBIATI SULLA PIATTAFORMA
DI S.W.B.**

Avvertenze : *I potenziali utenti della piattaforma di Banca del Grano, sono invitati a familiarizzare con i termini ed i contenuti del presente documento, ivi comprese le regole e le procedure di consegna e di ritiro delle merci, oltre a quanto contenuto nel “contratto utente”.*

I potenziali utilizzatori, in particolare, dovrebbero essere a conoscenza del fatto che, secondo le istruzioni di Banca del Grano, la Tokenizzazione e le relative transazioni, riguardano merci catalogate e già stivate in apposite strutture preventivamente accreditate.

Queste merci, potranno essere ritirate, attraverso il meccanismo di trasferimento di cui alle presenti “specifiche contratto”.

A tal proposito si invitano i potenziali utenti a prendere atto dei termini e delle condizioni di consegna e di ritiro, oltre che delle caratteristiche di base e/o minime di cui all'articolo 3.

L'applicazione di detti termini e condizioni, nonché l'attestazione delle caratteristiche di base e/o minime è a cura dei centri di stoccaggio accreditati pertinenti e potrebbe essere soggetta a modifiche più restrittive a seconda dei termini e delle condizioni applicate dal singolo centro di stoccaggio.

Gli utenti in possesso di Token di Grano Duro Italiano in scadenza, saranno invitati da Banca del Grano a presentarsi al centro di stoccaggio che detiene la merce, prima della data di consegna, per restituire il token originariamente emesso, ovvero, rinnovare il deposito della merce.

ARTICOLO 1

Il presente documento stabilisce le norme ed i regolamenti specifici che disciplinano le operazioni effettuate sul **contratto n. 01** sottostante l'emissione ed il trasferimento dei Token di Grano Duro Italiano sulla piattaforma di S.W.B., quotati in EURO.

Questo documento è in stretta correlazione con le norme contenute nel "**contratto utente**" che disciplina i rapporti tra le parti nell'uso della piattaforma di Banca del Grano.

S.W.B. attua il monitoraggio ed il controllo dell'intero processo, a partire dal conferimento del prodotto al centro di stoccaggio accreditato, al rilascio del Token, fino al trasferimento definitivo della proprietà della merce dal venditore all'acquirente e ciò, in base alle condizioni contenute nel presente documento.

L'azione di SWB, quindi, copre anche la fase di ricezione della merce del produttore agricolo da parte del centro di stoccaggio accreditato che, a tal uopo ha l'obbligo, ai sensi del presente documento, di rilasciare al conferitore, il Token digitale attestante il deposito, nonché di trattenerlo e/o distruggerlo, al momento in cui la merce verrà ritirata da parte dell'acquirente dal luogo in cui è stata depositata.

Il trasferimento di proprietà, dal portafogli elettronico del venditore a quello dell'acquirente e da parte dell'acquirente al centro di stoccaggio è ad opera esclusiva di Banca del Grano.

Per "**Centro di stoccaggio**" si intende lo specifico centro di stoccaggio accreditato alla piattaforma di Banca del Grano, presso cui è stata preventivamente immagazzinata la merce oggetto di tokenizzazione.

ARTICOLO 2

Il trading sul Token di Grano Duro Italiano, emesso per il tramite della piattaforma S.W.B., è regolamentato dalle norme contenute nel "**contratto utente**" presente in piattaforma nella versione più recente.

La normativa di riferimento applicabile è quella italiana.

ARTICOLO 3

Il **contratto n.01** inerente l'asset fisico sottostante ai Token di Grano Duro Italiano ha per oggetto, esclusivamente grano duro prodotto e stivato in Italia.

Le merci devono essere consegnate al centro di stoccaggio accreditato secche, senza odore o odore anormale, senza parassiti vivi e devono soddisfare tutte le norme commerciali vigenti e la legislazione in vigore nel territorio italiano.

Per i contratti con scadenze fino a maggio 2022, la merce potrà essere classificata secondo le seguenti specifiche di base:

Platinum

- Contenuto Proteico: 13,00% min
- Umidità: 11% max
- Peso specifico: 80 Kg/hl min
- Chicchi spezzati: 2%
- Impurità totali: 2%

Gold

- Contenuto Proteico: 12,00% min
- Umidità: 11% max
- Peso specifico: 80 Kg/hl min
- Chicchi spezzati: 2%
- Impurità totali: 2%

Silver

- Contenuto Proteico: 11,00% min
- Umidità: 11% max
- Peso specifico: 80 Kg/hl min
- Chicchi spezzati: 3%
- Impurità totali: 3%

Le impurità totali possono essere:

- Impurità varie/nulle: chicchi avariati, sassi, sabbia, frammenti legnosi, pule, semi di erbe infestanti, segale cornuta, insetti morti;
- Impurità relative ai chicchi: chicchi di altri cereali e semi estranei al frumento duro, chicchi attaccati da insetti, chicchi verdi non completamente maturi.

I chicchi bianconati non devono superare il limite massimo del 50%.

Sono considerati bianconati i chicchi: pinti, ricellati, bianconati e atteneriti.

Per tutte le classi sopra indicate l'indice di Hagberg dovrà essere compreso tra 240 e 340 secondi.

La merce, inoltre, può essere ulteriormente classificata, sia come prodotto "Convenzionale" ovvero come prodotto "Biologico".

Nel caso di prodotto Biologico la merce deve soddisfare tutti i criteri derivanti dalla normativa di riferimento: Regolamento (CE) n. 834/2007 e 889/2008 nonché successive modifiche e/o integrazioni.

I beni altresì, devono rispondere alle attuali norme commerciali ed alle condizioni giuridiche e normative in vigore in Italia, compresa qualsiasi regolamentazione dell'UE direttamente applicabile.

In particolare, in materia di micotossine, queste non devono superare, al momento della consegna, i livelli massimi previsti dalla legislazione italiana ed europea in vigore per quanto attiene i cereali non trasformati destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari.

Le caratteristiche di base e/o le specifiche minime della merce sopra specificate sono soggette a modifica annuale da parte di Banca del Grano anche in relazione all'annata agraria di riferimento.

Queste caratteristiche di base e/o specifiche minime, si applicano al Grano Duro Italiano che entra nella consegna SWB.

I centri di stoccaggio accreditati, possono applicare delle specifiche aggiuntive più restrittive prima della ricezione della merce.

In tal caso, Banca del Grano, comunicherà ai partecipanti al mercato tali modifiche sostanziali non appena saranno comunicate dai centri di stoccaggio accreditati.

Per parametri non corrispondenti a quelli indicati nel presente documento può essere esercitato il diritto di rifiuto.

ARTICOLO 4

Il **contratto n. 01** relativo al sottostante fisico del Token di Grano Duro Italiano, emesso sulla piattaforma SWB, ha come unità minima di scambio, 1 tonnellata di grano duro italiano classificato in maniera omogenea, secondo la classe di appartenenza originariamente assegnata al momento del deposito.

È esente da dazi e/o tasse e viene messo a disposizione alla rinfusa presso lo stesso centro di stoccaggio accreditato in cui risulta depositato.

ARTICOLO 5

Il metodo di negoziazione del **contratto n. 01**, è di tipo elettronico ed avviene esclusivamente tramite la piattaforma di Banca del Grano.

Gli acquirenti ed i venditori possono effettuare la loro offerta di vendita ovvero il loro acquisto in qualunque momento della giornata utilizzando la piattaforma.

Sarà cura di Banca del Grano, negli appositi orari lavorativi prefissati, verificare ed approvare la negoziazione.

Gli orari lavorativi (ora di Roma) sono:

Mattina: dalle 07:30 alle 12:30;

Pomeriggio: dalle 13:30 alle 18:30.

I giorni lavorativi vanno da Lunedì a Venerdì

Le festività sono escluse.

ARTICOLO 6

Tutti i depositi sono valevoli al massimo per undici mesi consecutivi a far data dal

deposito presso il centro di stoccaggio accreditato.

Nello specifico, i mesi contrattuali validi per il deposito sono giugno, luglio ed agosto.

I mesi contrattuali validi per il ritiro sono settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio.

Allo scadere del deposito o viene ritirato il prodotto sottostante il Token, oppure viene rinnovato automaticamente il deposito per ulteriori 11 mesi.

In tal caso saranno addebitati al titolare del Token i relativi costi di stivaggio e/o di condizionamento necessari per una corretta conservazione.

ARTICOLO 7

La richiesta di conferimento/ritiro della merce, a discrezione degli utenti, potrà essere effettuata in linea di principio entro il 10 del mese contrattuale di consegna/ritiro.

Se quel giorno ricade in un giorno di chiusura, i contratti si concluderanno/estingueranno il giorno immediatamente successivo.

ARTICOLO 8

L'unità contrattuale minima è di 1 tonnellata metriche.

Le quotazioni sulla piattaforma sono effettuate in EURO (EUR) per ton metrica ed espresse al netto di eventuali imposte e/o tasse.

ARTICOLO 9

Il trasferimento definitivo della proprietà della merce sottostante il Token di Grano Duro Italiano emesso sulla piattaforma di SWB, avviene mediante il trasferimento fisico operato direttamente presso lo stesso centro di stoccaggio in cui essa si trova depositata, previa restituzione e distruzione del Token.

Il trasferimento fisico avviene entro e non oltre il settimo giorno successivo alla data di scadenza del deposito.

Entro la data di scadenza, l'utente in possesso del Token, mettendolo in vendita sulla piattaforma, dà l'ordine ad SWB, nelle forme e nei modi previsti dal manuale d'uso, dal contratto utente e dalle presenti "Specifiche contratto", di trasferire la proprietà della merce all'acquirente.

La vendita del Token da parte dell'utente che ha conferito il prodotto al centro di stoccaggio accreditato, comporta l'emissione di una fattura di vendita del prodotto fisico sottostante a carico di SWB che, nello specifico, lo acquisterà in nome proprio ma per conto dell'utente terzo accreditato che ha effettuato l'acquisto ed il pagamento direttamente per il tramite della piattaforma.

Parimenti, contestualmente al ritiro della merce sottostante il Token, SWB provvederà ad emettere la fattura di vendita di quel determinato prodotto, a carico dell'ultimo utente che, avendo precedentemente acquistato il Token, esercita il diritto a ritirare il prodotto sottostante.

I trasferimenti intermedi dei Token che possono intercorrere tra gli utenti nel periodo di esistenza degli stessi Token sulla piattaforma, non sostanziando il trasferimento fisico del prodotto, ma esclusivamente uno scambio Token/Valuta Corrente/Token, saranno gestiti mediante il seguente procedimento: Fatturazione/Nota di Reso/Nota di Credito/Fatturazione.

Su ordine dell'utente che effettua la vendita, quindi, S.W.B. trasferirà il Token venduto dal portafogli elettronico del venditore a quello dell'acquirente, effettuando contestualmente l'acquisto del sottostante fisico alla data corretta ed elaborando immediatamente la relativa vendita, sugli appositi supporti contabili aziendali disponibili in formato elettronico.

Il trasferimento riguarderà solo ed esclusivamente quella specifica merce posta in vendita tramite il Token sulla piattaforma, che risulta già stivata negli appositi centri di stoccaggio accreditati ed indicati sulla stessa piattaforma.

ARTICOLO 10:

Il trasferimento della merce avviene presso il centro di stoccaggio accreditato che ha rilasciato il Token ed un apposito certificato di magazzino, a norma delle presenti istruzioni tecniche.

L'elenco dei centri di stoccaggio accreditati è visionabile nell'apposita area dedicata della piattaforma ed è mantenuto costantemente aggiornato.

Le sedi dei centri di stoccaggio accreditati presso cui viene depositata la merce, ricadono esclusivamente sul territorio italiano, ancorché gli stessi possono detenere altre sedi dislocate al di fuori del territorio italiano.

Le sedi presso cui è depositata quella specifica quantità di merce sottostante il Token di Grano Duro Italiano, sono indicate e verificabili direttamente sulla piattaforma.

Le loro autorizzazioni ed i termini di esecuzione dei loro servizi sono quelli stabiliti

nel presente documento.

Qualsiasi modifica potrà essere applicata solo ai mesi contrattuali per i quali non ci sono già posizioni aperte.

ARTICOLO 11:

I testi delle presenti "Specifiche contratto" si applicano esclusivamente al trasferimento delle merci già in magazzino e non contemplano alcun criterio aggiuntivo all'ingresso o all'uscita dai centri di stoccaggio accreditati.

Fatte salve le norme, i regolamenti ed i testi che ne descrivono l'applicazione, il trasferimento della merce sarà disciplinato secondo le regole del conto deposito.

In particolare, il depositante (Utente o), consegna in deposito al depositario (centro di stoccaggio accreditato), che riceve e accetta, con obbligo di custodirli e restituirli parimenti a come li riceve, i beni mobili, classificati come normato nell'articolo 3 del presente documento.

I beni conferiti in deposito, potranno essere sia certificati in "Biologico" che "Convenzionale".

La durata massima del deposito è di 11 (undici) mesi, con possibilità di conferimento dal 01 Giugno, al 31 di Agosto.

Il termine massimo di ritiro è il 31 Maggio successivo al deposito, inteso quale termine a favore della parte depositante.

Il depositante si impegna a versare al depositario, la somma di €/Ton 1 (Euro/Tonnellata uno/00) per ogni mese di deposito, oltre IVA ai sensi di legge, con un minimo corrispettivo corrispondente pari a cinque mesi di deposito e ciò, a fronte della messa a disposizione di adeguati spazi adibiti a deposito debitamente autorizzati, che consentano di stivare al depositante un quantitativo massimo complessivo di 1.250 tonnellate di merce come sopra specificata.

Il corrispettivo suddetto verrà versato direttamente al centro di stoccaggio accreditato a cura del conferitore, previa emissione di regolare fattura, anticipatamente al momento della consegna e, comunque, prima di qualsiasi trasferimento dei beni in deposito.

In caso di ritardo, sarà dovuto l'interesse di mora annuo pari al tasso ufficiale di sconto.

Le spese necessarie per la conservazione del bene sono incluse nel corrispettivo sopra indicato, pertanto, il centro di stoccaggio accreditato, sin dal momento del conferimento e fino alla data della restituzione, si farà carico di eventuali spese di fumigazione e/o disinfestazione necessarie per la corretta conservazione dei beni conferiti.

Il depositario, nel ricevere in consegna i beni sopra descritti ne diventa il responsabile ai sensi di legge e si impegna a custodirli, nell'interesse del depositante e/o dei suoi aventi causa, per tutta la durata contrattuale con ogni diligenza, fino al momento della loro restituzione.

I beni sono custoditi presso specifici opifici adibiti a centri granari, siti nei territori dei Comuni italiani dichiarati dallo stesso centro di stoccaggio sulla piattaforma in fase di accreditamento.

Tutti gli opifici di cui sopra devono essere debitamente autorizzati allo svolgimento di detta attività, mediante Autorizzazione Sanitaria, rilasciata dall'ASP di appartenenza e/o di ogni altra autorizzazione e/o certificazione necessaria ai sensi della normativa italiana ed europea.

La riconsegna dei beni conferiti in deposito, avverrà nel medesimo luogo di consegna degli stessi, a richiesta del depositante e/o di uno dei suoi successivi aventi causa, in possesso oltre che del Token dell'apposito certificato di deposito di cui appresso.

Il depositario si obbliga, salvo caso fortuito o forza maggiore, a restituire i beni mobili presso di lui depositati a semplice richiesta del depositante e/o dei suoi successivi aventi causa, purché ne sia avvertito entro un congruo termine e comunque almeno sette giorni prima di quello previsto per il ritiro.

Il depositario non può servirsi dei beni depositati, né darli in deposito ad altri.

Il depositante, con l'accettazione del presente regolamento, manleva esplicitamente il depositario da qualsivoglia responsabilità inerente qualsiasi pregiudizio che dovesse verificarsi ai beni, qualora gli stessi non dovessero presentare al momento del loro conferimento le condizioni necessarie per poter essere conservate nel tempo.

Il ritiro dei beni, in ogni caso, libera il depositario da qualsiasi responsabilità in ordine allo stato ed alla consistenza degli stessi beni.

Salva l'applicazione delle disposizioni di legge relative ai mezzi ed ai limiti di prova del contratto, al fine di agevolare la prova del rapporto e la restituzione del bene, il centro di stoccaggio accreditato, contestualmente alla consegna dello stesso, rilascia un contrassegno contenente la descrizione della cosa depositata ed il termine di consegna.

Contestualmente, tramite la piattaforma digitale, lo stesso centro di stoccaggio accreditato, richiederà a S.W.B. di convalidare l'emissione del Token rappresentativo di quella determinata quantità di merce sottostante e ciò, per gli usi consentiti dalla stessa piattaforma.

Il depositario che senza dolo o colpa grave adempia nelle mani del possessore di tale documento e del Token, è liberato anche se questi non è il depositante.

Tutte le controversie nascenti dall'applicazione del presente regolamento saranno devolute ad un tentativo di conciliazione presso l'Organismo di mediazione della Camera di Commercio, competente territorialmente e risolte secondo il Regolamento da questa adottato.

In caso di insuccesso, la sede giudiziale per la risoluzione delle controversie, sarà quella in cui si trova il Tribunale competente territorialmente in riferimento alla localizzazione dell'opificio del centro di stoccaggio accreditato, presso cui risulta depositata la merce.

La base o la qualità minima delle merci è definita nel presente documento.

ARTICOLO 12

L'entrata della merce in magazzino consente all'utente deponente, di attestare di aver immagazzinato quella specifica quantità di merce, presso lo specifico centro di stoccaggio accreditato.

Questo documento viene emesso dal centro di stoccaggio accreditato al sistema di Banca del Grano e trasmesso alla stessa S.W.B..

La mancata presentazione di questa attestazione da parte del centro di stoccaggio accreditato, non consente di procedere ai successivi steps.

La richiesta di deposito al centro di stoccaggio accreditato, tramite la piattaforma

consente all'utente soltanto la prenotazione del deposito che necessita, peraltro, prima di poter essere effettuata, della contestuale accettazione da parte del centro di stoccaggio prescelto.

Parimenti, la richiesta di ritiro della merce sottostante il Token di cui si è in possesso e che si intende prelevare, deve essere corredata dall'apposita attestazione di deposito.

Una volta effettuati il pagamento ed il trasferimento della merce, ciascuna delle parti riconosce il corretto svolgimento dei propri obblighi liberandosi reciprocamente.

La richiesta di conferimento, la messa in vendita e la richiesta di ritiro delle merci vengono effettuate esclusivamente per il tramite del portale di Banca del Grano.

Per essere considerati validi, quindi, devono essere conformi ai modelli ed alle procedure elaborati da SWB nel presente documento, nel contratto utente ed in qualsiasi altro documento successivo che potrà essere aggiunto per aggiornare i precedenti e che a tal uopo sarà obbligatorio leggerlo e sottoscriverlo per accettazione prima di procedere con tutte le attività.